

Causa C-386/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

1° giugno 2023

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:

Novel Nutriology GmbH

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:

Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

Oggetto del procedimento principale

Azione diretta a far cessare la pubblicità di un prodotto contenente ingredienti a base di piante o di erbe con indicazioni sulla salute che il ricorrente ritiene non consentite

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se si possano pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe («sostanze botaniche») mediante indicazioni sulla salute (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [CE] n. 1924/2006) oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [CE] n. 1924/2006), senza che tali indicazioni siano

autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento) o senza che tale riferimento sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento), fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell'Autorità e l'esame della Commissione sull'inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle «sostanze botaniche» nell'elenco comunitario ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, in particolare articoli 10 e 28

Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, in particolare considerando 10 e 11

Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, in particolare considerando 4 e 5

Disposizioni nazionali richiamate

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale), in particolare articoli 3, 3a, 8 e 12

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente, il Verband Sozialer Wettbewerb e. V., è un'associazione registrata tra i cui compiti rientra quello di tutelare gli interessi commerciali dei propri membri.
- 2 La resistente commercializza l'integratore alimentare «o'gaenics Adapto-Genie ANTI-STRESS-KOMPLEX». Essa pubblicizzava tale prodotto sul proprio sito Internet con le seguenti dichiarazioni sugli ingredienti «estratto di zafferano» e «estratto di succo di melone»:
 - «1. estratto di zafferano che migliora l'umore.
 2. L'estratto di zafferano Safr'Inside in Adapto-Genie è stato testato su 50 partecipanti per un periodo di 30 giorni in un Open Study. Con una dose di 30 mg

di Safr'Inside al giorno, il 77% dei soggetti sottoposti al test ha sperimentato, dopo due sole settimane di assunzione, un miglioramento dell'equilibrio emotivo, sentendosi più ottimista e più felice. Il 66% si sentiva anche più rilassato e dinamico. Dopo 30 giorni, la qualità del sonno è migliorata per l'11% dei soggetti sottoposti al test.

3. Studi hanno dimostrato che l'estratto di succo di melone con attività di superossido dismutasi ha fatto diminuire la sensazione di stress e di stanchezza dopo quattro settimane. Inoltre, l'irritabilità e la stanchezza si sono ridotte del 63%, comportando un significativo miglioramento della qualità della vita».

- 3 Il ricorrente ritiene che tali indicazioni costituiscano indicazioni sulla salute non autorizzate a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 1924/2006. Con lettera del 23 ottobre 2019 ha quindi chiesto alla resistente di impegnarsi, mediante una dichiarazione, ad astenersi dall'utilizzo delle stesse. La resistente non ha ottemperato a tale richiesta.
- 4 Il ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania) chiedendo, in particolare, che fosse vietato alla resistente pubblicizzare in ambito commerciale il prodotto «o'gaenics Adapto-Genie ANTI-STRESS-KOMPLEX» con le indicazioni sopra menzionate.
- 5 Il Landgericht (Tribunale del Land) ha accolto tale ricorso. L'impugnazione proposta dalla resistente avverso tale decisione è stata respinta. La resistente ha quindi presentato ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 Secondo il giudice del rinvio, la presente causa dipende in modo decisivo dall'applicabilità dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006, qualora si pubblicizzino sostanze provenienti da piante o da erbe («sostanze botaniche») mediante indicazioni sulla salute (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006) oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006), fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell'Autorità e l'esame della Commissione sull'inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle «sostanze botaniche» nell'elenco comunitario di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 (v., al riguardo, punti 11 e segg.). Se l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 non è applicabile, la violazione di tali disposizioni è esclusa a priori e le pretese formulate sono infondate; per contro, se l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 è applicabile, le pretese formulate sono fondate in quanto le indicazioni controverse violano tali disposizioni (v., al riguardo, punti 22 e segg.).

A. Considerazioni preliminari

- 7 In forza dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del capo IV e non siano autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006.
- 8 L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 presuppone, al pari dell'articolo 10, paragrafo 1, dello stesso, l'esistenza di un'indicazione sulla salute; il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute costituisce una particolare forma di indicazione sulla salute.
- 9 Le indicazioni controverse «che migliora l'umore», «miglioramento dell'equilibrio emotivo», «sentendosi più ottimista e più felice», «si sentiva (...) più rilassato e dinamico», «la qualità del sonno è migliorata», «ha fatto diminuire la sensazione di stress e di stanchezza», «l'irritabilità e la stanchezza si sono ridotte del 63%» e «un significativo miglioramento della qualità della vita» sono indicazioni sulla salute ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punti 1 e 5, e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006.
- 10 La delimitazione tra l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, da un lato, e l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, dall'altro, dipende dal fatto che con l'indicazione si stabilisca un rapporto diretto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e una funzione dell'organismo umano la cui fondatezza scientifica può essere verificata nell'ambito di una procedura di autorizzazione (si tratta allora di un'indicazione specifica sulla salute ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006) o che una siffatta verifica non sia possibile (si ha quindi un'indicazione non specifica sulla salute ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006).

B. Applicabilità dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006

- 11 Gli estratti di zafferano e di succo di melone di cui trattasi sono cosiddette «sostanze botaniche». Tale espressione designa comunemente le sostanze provenienti da piante o da erbe (v. considerando 10 del regolamento n. 432/2012; considerando 4 del regolamento n. 536/2013). La Commissione dell'Unione europea non ha ancora deciso in merito all'inclusione delle indicazioni sulla salute relative alle «sostanze botaniche» nell'elenco comunitario delle indicazioni

consentite ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, ma ritiene necessarie un'ulteriore giustificazione e riflessione (v. considerando 10 del regolamento n. 432/2012; considerando 4 e 5 del regolamento n. 536/2013). Non è chiaro se l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 si possa applicare alle indicazioni sulla salute relative a sostanze provenienti da piante o erbe, prima che la valutazione dell'Autorità e l'esame della Commissione sull'inclusione delle indicazioni registrate come «sostanze botaniche» nell'elenco comunitario di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 siano stati completati.

- 12 Tuttavia, il fatto che gli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 non siano ancora interamente istituiti non preclude, in linea di principio, l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso regolamento. La tesi contraria è difficilmente conciliabile con il tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 nonché con la ratio e lo scopo di tale disposizione. Inoltre, essa è in contrasto con l'ammissibilità di integrazioni derivante dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006 [v. conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Nelsons* (C-177/15, EU:C:2016:474, paragrafi 75 e seg.)]. Lo stesso vale per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006.
- 13 Tuttavia, è controverso se l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 si possa applicare alle indicazioni la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione sono sospesi e non sono ancora stati completati, come le indicazioni riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate «sostanze botaniche» e talune altre indicazioni sulla salute sulla cui inclusione nell'elenco delle indicazioni consentite la Commissione non si è ancora pronunciata in maniera definitiva. Non vi è una risposta univoca a tale questione.

Stato della controversia

- *Prima posizione: l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non è applicabile*
- 14 Secondo una tesi, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non è applicabile fintantoché le indicazioni specifiche riguardanti le «sostanze botaniche» non siano state valutate dall'Autorità ed esaminate dalla Commissione. A sostegno di tale posizione si afferma che il legislatore dell'Unione ha ritenuto troppo ampio un divieto generale di indicazioni generali e non specifiche sulla salute. Pertanto, lo stesso ha previsto solo un divieto limitato. In base ad esso, il riferimento generale sulla salute è vietato solo se effettuato senza l'accompagnamento di un'indicazione specifica inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006. Tuttavia, tale divieto limitato presuppone l'istituzione di tali elenchi. Se così non fosse, contrariamente alla volontà del legislatore dell'Unione, chiaramente espressa anche nella disciplina

transitoria dell'articolo 28 del regolamento n. 1924/2006, il regolamento prevederebbe un regime iniziale più rigoroso di quello in vigore successivamente. A causa della sospensione della valutazione delle indicazioni per le «sostanze botaniche» da parte dell'Autorità e della Commissione, è attualmente impossibile per il soggetto che pubblicizza un prodotto ottenere una decisione in merito a indicazioni specifiche sulla salute; pertanto, siffatte indicazioni non potrebbero neppure accompagnare un'indicazione non specifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006. La deliberata decisione del legislatore dell'Unione di non imporre un divieto generale di indicazioni non specifiche sulla salute, ma di vincolarle solamente all'accompagnamento di indicazioni specifiche elencate, sarebbe sovvertita dalla mera risoluzione della Commissione di non procedere all'istituzione degli elenchi per un'intera classe di sostanze. In tal caso, infatti, semplicemente non istituendo gli elenchi e non trattando le domande di registrazione in relazione a sostanze provenienti da piante o da erbe, si otterrebbe una situazione giuridica che il legislatore dell'Unione non ha affatto avuto intenzione di creare mediante tale normativa. Pertanto, il solo tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non può essere decisivo. Al contrario, si deve ritenere che l'utilizzo di riferimenti generali sulla salute da parte del regolamento per le «sostanze botaniche» non sia disciplinato fintantoché perdura l'inerzia della Commissione. Tali principi si applicano anche se il soggetto che pubblicizza un prodotto non ha presentato alcuna domanda di registrazione di indicazioni specifiche. Una siffatta domanda non avrebbe alcuna possibilità di essere accolta in un futuro prevedibile, poiché il trattamento delle indicazioni sulla salute in materia di «sostanze botaniche» sarebbe stata «sospesa» da parte degli organismi competenti in tal senso.

- 15 Inoltre, il fatto che l'inerzia protrattasi per anni da parte della Commissione possa essere considerata, per l'azienda in questione, una restrizione sproporzionata della libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle opportunità di pubblicità dei concorrenti le cui domande di inclusione di indicazioni sulla salute nell'elenco comunitario riguardano sostanze valutate dall'Autorità e esaminate dalla Commissione potrebbe deporre a favore dell'inapplicabilità delle condizioni per l'ammissibilità delle indicazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006. Dalle carenze nell'azione della Commissione, protrattesi per anni, potrebbe derivare che nel mantenimento delle condizioni per l'ammissibilità delle indicazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 si potrebbe ravvisare un pregiudizio sproporzionato agli interessi giuridicamente tutelati dell'impresa in questione (v. sentenza della Corte del 23 novembre 2017, Bionorica e Diapharm/Commissione, C-596/15 P e C-597/15 P, EU:C:2017:886, punti 91 e seg.).
- 16 Se si accoglie tale tesi, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 non è applicabile nella presente causa e non osta al controverso impiego delle indicazioni di cui trattasi nel caso di specie il fatto che esse non siano autorizzate a norma dello stesso regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate

di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006) o il fatto che esse non siano accompagnate da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006 (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006).

– *Seconda posizione: l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 è applicabile*

- 17 Per contro, secondo l'opinione maggioritaria, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 deve applicarsi anche alle «sostanze botaniche», fermo restando, tuttavia, che i suoi requisiti sono soddisfatti anche quando un riferimento generale e non specifico ai sensi di tale disposizione è accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute che, secondo quanto affermato dalla Commissione, è «sospesa» e può continuare ad essere impiegata conformemente alle condizioni previste all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006.
- 18 Tale tesi è suffragata dal fatto che la formulazione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 comprende le indicazioni non specifiche sulla salute senza distinguere se le indicazioni si riferiscono a «sostanze botaniche» o meno.
- 19 Inoltre, la finalità dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 sembra deporre contro la circostanza che la pubblicità contenente indicazioni non specifiche sulla salute riguardanti «sostanze botaniche» senza una valutazione scientifica completa delle indicazioni specifiche sulla salute (che devono accompagnarle) sia totalmente esente dalle restrizioni previste da tali disposizioni. Secondo il considerando 23 del regolamento, le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile, che dovrebbe essere effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare per garantire un trattamento armonizzato. Si dovrebbe considerare, a tale riguardo, che vi è il rischio che i consumatori non siano in grado di distinguere in particolare tra integratori alimentari e medicinali a base di piante ed erbe e che quindi – contrariamente all'intenzione del legislatore dell'Unione – l'uso di integratori alimentari con indicazioni sulla salute non sottoposte ad esame possa continuare a comportare un pericolo per la salute dei pazienti.
- 20 Inoltre, nel considerando 9 del regolamento n. 536/2013 e nel considerando 11 del regolamento n. 432/2012, la Commissione ha rilevato che le indicazioni la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono ancora stati completati saranno pubblicate sul sito della Commissione e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006. Gli interessi legittimi dell'impresa che pubblicizza un prodotto all'utilizzo di indicazioni sulla salute per

le «sostanze botaniche» potrebbero quindi essere stati sufficientemente presi in considerazione.

- 21 Se si accoglie tale tesi, l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 è applicabile nella presente causa e osta al controverso impiego delle indicazioni di cui trattasi nel caso di specie.

C. Violazione dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006, nel caso in cui esso sia applicabile

I. Nel caso in cui sia applicabile l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006

- 22 Se le indicazioni controverse devono essere qualificate come riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, esse violano l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, in quanto non sono accompagnate da un'indicazione specifica sulla salute e neppure da un'indicazione inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006 o da un'indicazione che la Commissione ha «sospeso» e che può continuare a essere impiegata ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 5 o 6, del regolamento n. 1924/2006.

II. Nel caso in cui sia applicabile l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006

- 23 Se le indicazioni controverse devono essere considerate indicazioni sulla salute a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, esse violano dunque tale disposizione già in quanto non sono autorizzate a norma del medesimo regolamento e non sono incluse nell'elenco di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento n. 1924/2006, né si tratta di indicazioni che la Commissione ha «sospeso» e che possono continuare a essere impiegate ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 5 o 6, del regolamento n. 1924/2006.
- 24 In forza dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 possono essere fornite dalla data di entrata in vigore di tale regolamento fino all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi a tale regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili.
- 25 Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 14 del regolamento n. 1924/2006 [come ad esempio le indicazioni che fanno riferimento a funzioni psicologiche o comportamentali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1924/2006] e che sono

state impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e non sono state sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro, possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, purché sia stata presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma di tale regolamento.

- 26 Le funzioni pubblicizzate non sono funzioni dell'organismo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006, ma piuttosto funzioni psicologiche ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1924/2006. È quindi rilevante la disposizione transitoria di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento n. 1924/2006. Tutte le funzioni pubblicizzate nella presente causa hanno in comune il fatto che esse riguardano la sfera emotiva. Essa non rientra tra le funzioni dell'organismo, bensì tra le funzioni psicologiche.
- 27 Per domanda a norma del regolamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, può intendersi solo una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. In base a tali disposizioni, qualsiasi operatore economico del settore alimentare che intenda utilizzare un'indicazione sulla salute non figurante nell'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 può fare domanda affinché l'indicazione venga inserita in detto elenco. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/2006, la Commissione adotterà una decisione in merito a tale domanda tenendo conto del parere dell'Autorità. Il riferimento, contenuto nell'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1924/2006, all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 potrebbe essere un errore del legislatore dell'Unione.
- 28 Nel caso di specie, la resistente non aveva già presentato una domanda anteriormente al 19 gennaio 2008. La resistente non ha presentato alcuna domanda per l'estratto di succo di melone e la domanda presentata per lo zafferano è del 13 gennaio 2009.
- 29 Non è rilevante stabilire se l'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che non è necessaria la domanda di un operatore economico del settore alimentare se l'indicazione è inclusa nell'elenco fornito da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. Il giudice di primo grado ha constatato che non vi sono indicazioni di tal genere ancora da sottoporre ad esame.